

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

Regolamento approvato con del.ra di Consiglio Comunale del 02.10.1984 n. 70, integrato con del.ra di Giunta Municipale dell'08.01.1985 n. 8, modificato e integrato con del.ra di Consiglio Comunale del 12.05.1992 n. 16, e integrato con del.ra di Consiglio Comunale del 10.08.1992 n. 35 - composto da n. 88 art. - modificato ed integrato con del.ra di Consiglio Comunale n. 90 del 18.09.1995 - modificato ed integrato con del.ra di Consiglio Comunale n. 107 del 10.12.1996 - modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2000 – modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2002 – modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19/11/2002.

Integrazione Art. 51, comma 1, con del.ra di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2007.

CAPO I°

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 1

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro- silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.

ART. 2

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un suo delegato nell'ambito della circoscrizione Comunale e viene svolto principalmente da agenti municipali, con eventuale coordinamento, se espressamente autorizzati dagli enti di appartenenza, degli ufficiali e agenti di Pulizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché da enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e prestare giuramento innanzi al Pretore.

ART. 3

Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o Enti e da Privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica e di Polizia Giudiziaria.

ART. 4

Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente Regolamento.

CAPO II°

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 5

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C..

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

ART. 5 bis

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di sedimi stradali, fondi e aree agro- silvo-pastorali od incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'occupazione dei siti e manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali.

E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle culture in atto o al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali o agresti.

Le turbative e le abusive occupazioni, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, verranno inibite e poste a termine con provvedimento del Sindaco emesso ai sensi dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Nel caso in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali, ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 6

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti al I° comma dell'art. 5 precedente, col bestiame sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati all'altrui proprietà.

ART. 7

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

ART. 8

L'utilizzo di boschi deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale n. 52 del 13.9.1978 e delle norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 83 del 18.12.1980, nonché degli usi civici.

ART. 9

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

ART. 10

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

ART. 11

E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della Legge 9.10.1967, n. 950 e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole è obbligato al risarcimento del danno.

Qualora si ravvisano gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata automaticamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

ART. 13

La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

ART. 14

Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 15

E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dall'art. 14 della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52 salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità Forestale competente.

ART. 16

Il pascolo in generale viene esercitato nel rispetto della proprietà fatto salvo l'esercizio del pascolo su suolo pubblico soggetto a speciale normativa nonchè le consuetudini ed usi locali.

ART. 17

Non si possono accendere fuochi nella campagna che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'autorità Comunale e indicati con apposito segnale.

Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà, e per evitare ogni pericolo d'incendio.

E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267.

Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

ART. 18

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

CAPO III°

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 19

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.

E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.

Detto obbligo verrà dal Sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.

Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa, accollerà, a mezzo di ingiunzione vistata dal Pretore a termine di legge, le spese al responsabile del danno.

ART. 20

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

ART. 21

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 22

L'attraversamento di strade comunali e vicinali comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

ART. 23

L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonché delle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

ART. 24

I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato, confinante o prospiciente la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio o all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte del terreno o delle costruzioni nonché lungo i muri contigui di cinta. Sono tenuti altresì a tenere puliti e sgombri i suddetti siti in modo tale da evitare pericoli per la circolazione e degrado dello stato dei luoghi.

In suddetti hanno l'obbligo, soprattutto, di regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare ed in particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non potranno avere altezza superiore a metri 0,80.

In caso di inottemperanza, il Sindaco con apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e

In caso di inottemperanza, il Sindaco con apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a' carico dei responsabili dei fatti.

ART. 25

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

ART. 26

E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

ART. 27

E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque.

CAPO IV°

TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

ART. 28

Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

ART. 29

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 13.10.1933, n. 1770 e modificato con R.D. 2.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri chiunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, al comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 30

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Ispettorato delle Foreste, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

ART. 31

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

ART. 32

E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge n. 269 del 1973.

ART. 33

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

ART. 34

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ART. 35

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse:

afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino criptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.

Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.S.L..

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

ART. 36

Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratori e dei corsi d'acqua.

I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 37

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.

ART. 38

Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

CAPO V°

TUTELA DELL'AMBIANTE NATURALE

ART. 39

Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

ART. 40

Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

ART. 41

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali.

I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale.

Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio a causa del transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, provvedendo immediatamente alla rimozione dell'ingombro o della lordatura.

In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito delle spese a carico del responsabile del fatto.

ART. 42

E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, nonchè di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

ART. 43

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia.

Il Sindaco può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamento temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienicosanitaria, purché funzionali alle attività di ricerca speleologiche organizzate nell'ambito della legge regionale specifica, nonché per campi organizzati da riconosciuti Gruppi boy-scout.

I campi potranno essere utilizzati solo da appartenenti al gruppo nominativamente indicati nella domanda di autorizzazione.

L'accertamento di infrazioni al Regolamento Comunale di Polizia Rurale da parte anche di uno solo dei partecipanti al campo, comporterà la decadenza dell'autorizzazione oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

CAPO VI°

TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONI DI MATERIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI

ART. 44

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. della legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 7.5.1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 228 e 12.5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "norma per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto da olii minerali".

Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.

ART. 45

Per l'organizzazione dei servizi antincendio si richiamano le norme della Legge 27.12.1941, n. 1570, della Legge 13.5.1968, n. 469 e della Legge 26.7.1965, n. 966.

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 25.6.1969, n. 689.

Per la vigilanza delle aziende ed industrie pericolose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco si richiama il Decreto Ministeriale del 27.9.1975, n. 1973.

CAPO VII°

TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

ART. 46

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali.

ART. 47

La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

ART. 48

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, dell'autorizzazione prevista dall'art. 47 del presente Regolamento ed all'avvenuto pagamento di L. 5.000.= per alveare.

Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

ART. 49

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito di stare a non meno di due chilometri.

ART. 50

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.

Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.

E' proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

CAPO VIII°

TUTELA DELLA NATURA

ART. 51

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Dal tramonto e fino al sorgere del sole, è altresì vietato entrare, inoltrarsi o sostare all'interno di aree boscate anche per le persone appiedate; eventuali deroghe potranno essere concesse, per motivate ragioni, dalla competente Autorità comunale.

Con ordinanza del Sindaco, da emettersi ai sensi dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, verranno individuate le strade comunali, interpoderali, vicinali e mulattiere di accesso a boschi, prati, pascoli o incolti in cui è fatto divieto il transito ai mezzi motorizzati. Il relativo divieto verrà reso noto al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica interdittiva.

Nelle suddette strade è vietata la circolazione con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. Potranno comunque venire concessi appositi permessi giornalieri di circolazione, soprattutto a favore degli aventi diritto di uso civico, su richiesta motivata da parte delle persone interessate. Mentre è sempre ammessa la circolazione dei mezzi di pubblico servizio, i rimanenti mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale.

I suddetti divieti non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno di cui all'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Non possono essere oggetto del provvedimento sindacale di cui al precedente comma 2 le strade silvo-pastorali individuate dalla Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale. 31.03.1992 n. 14.

ART. 51 bis

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi parte del territorio comunale.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombrò di dette aree, con addebito delle spese in danno dei soggetti obbligati.

ART. 52

Sulle strade e fondi di proprietà comunale e comunque di uso pubblico è vietato l'uso di motoslitte e mezzi assimilati, anche durante la stagione invernale, fatta eccezione che nelle seguenti ipotesi:

- lungo i percorsi delle piste da sci in caso di neve, da parte dei concessionari delle piste;
- per la battitura delle piste da sci, da parte dei concessionari delle piste;
- per attività di Soccorso Alpino, Protezione Civile e di natura istituzionale pubblica;

Eventuali deroghe al divieto dovranno essere espressamente autorizzate dall'Autorità comunale.

E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri tipi di veicoli, nonché di cavalli o altri animali da soma lungo strade innevate e adibite a piste da sci. L'eventuale esbosco di prodotti legnosi dovrà essere effettuato prima della battitura delle piste da sci.

ART. 53

Sono istituite zone di protezione naturalistica, così come indicate nell'allegato "B" al presente regolamento.

Le zone di protezione naturalistica saranno tabellate con i tipi indicati nell'allegato "C".

In dette zone è vietata la raccolta di tutte le specie floristiche ed arbustive nonché di tutti i funghi commestibili e non.

Il transito in dette aree è consentito solo a piedi e limitatamente alla percorrenza di strade e sentieri usualmente battuti dal consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati con i tipi indicati nell'allegato "D".

Fa eccezione l'esercizio delle attività lavorative connesse agli interventi agro-silvo-pastorali.

ART. 54

E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, per scopi scientifici.

ART. 55

E' fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rana e tutte le specie del genere *Helix* nei soli periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale n. 53/74.

ART. 56

La raccolta di muschi e licheni è vietata salvo quanto previsto dalla L.R. 53/74 in materia.

ART. 57

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure di fossili sia già liberi, sia in ganga.

Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

ART. 58

E' fatto divieto di ricercare residui bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale.

Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 59

L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.

ART. 60

Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:

- i funghi di qualsiasi specie e varietà;
- i fiori di qualsiasi specie e varietà;
- i muschi e i licheni;
- i suffrutti di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more);
- chioccioline e rane.

ART. 61

In conformità alla Legge Regionale n. 53/74, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e dal coltivatore diretto proprietario o affittuario con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse.

ART. 62

E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdica la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area secondo i tipi di cui all'allegato "E".

ART. 63

E' fatto divieto di raccogliere tutte le specie di piante elencate al titolo terzo, art. 7 della Legge Regionale n. 53/74 e successive modifiche.

La raccolta della piante officinali deve essere effettuata ai sensi della legge 6.1.1932, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 64

E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Forestale competente per soli scopi didattici e/o scientifici.

ART. 65

La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale n. 53/74, dei suffrutti di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo le modalità fissate dal presente regolamento e sentita la Commissione Consultiva in materia di tutela ambientale.

ART. 66

La raccolta di prodotti del bosco e del pascolo è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle presenti norme, a chiunque risulti iscritto nell'Elenco dei Cercatori istituito presso la Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni.

Detta Comunità rilascia agli iscritti nel predetto elenco un documento che ne dimostra l'avvenuta iscrizione.

Detto documento redatto secondo i tipi indicati nell'allegato "F", abilita all'esercizio della raccolta, è strettamente personale.

Ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta degli interessati.

Il rilascio o il rinnovo del documento abilitante comporta il versamento di una quota di Lire 1.000.

L'autorizzazione per la raccolta è rilasciata annualmente e vale per i prodotti indicati nell'art. 60 del presente regolamento.

ART. 67

L'autorizzazione comporta, oltre alla conoscenza ed al rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento, anche le seguenti quantità massime:

- funghi commestibili massimo Kg. 2/giorno/persona;
- fiori consentiti max. 6 steli/giorni/persona;
- suffrutti di sottobosco max. 1/2 Kg./giorno/persona.

L'autorizzazione comporta la corresponsione di un rimborso spese (vigilanza, gestione) dell'importo di L. _____.

Tale importo sarà fissato di anno in anno dalla Giunta della Comunità Montana sentita la Commissione di cui all'art. 77 del presente regolamento.

ART. 68

Il cittadino residente nei Comuni della Comunità Montana è esonerato dal versamento previsto dall'art. 67 del presente regolamento, i medesimi sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al successivo art. 70, e la tessera ambiente è sostituita dalla carta di identità valida personale o altro documento.

Non sono infine soggetti alle limitazioni giornaliere e stagionali fissate dal presente regolamento.

ART. 69

Per le operazioni di formazione o aggiornamento dell'elenco cercatori e di rilascio delle relative certificazioni, la Comunità Montana potrà avvalersi degli uffici dei singoli Comuni o di altri Enti e Associazioni operanti nel territorio.

ART. 70

Non è richiesta la preventiva iscrizione nell'elenco dei cercatori nel solo caso delle autorizzazioni giornaliere e mensili il cui rilascio comporta la corresponsione rispettivamente di L. 10.000 e di L. 50.000 a persona a titolo di rimborso delle spese di gestione e di vigilanza.

Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 67 precedente.

ART. 71

All'elenco dei Cercatori possono essere iscritti tutti coloro che ne facciano richiesta purchè abbiano compiuto il 14° anno di età.

L'abilitazione alla ricerca qualora rilasciata anche per i figli al di sotto di anni 14 o tutelati nel qual caso questa circostanza apparirà sull'abilitazione e il titolare sarà responsabile delle violazioni al presente regolamento commesse dai figli o tutelati.

Al capofamiglia o a chi per esso saranno rilasciate gratuitamente attestazioni conformi ai tipi di cui all'allegato "F", che consentono ai propri figli tutelati di praticare la raccolta e che dovranno essere munite di apposita bollatura annuale in concomitanza alle autorizzazioni emesse a favore del genitore.

La mancata autorizzazione al genitore comporta la mancata autorizzazione dei figli o tutelati ad esercitare la raccolta di qualsiasi specie di prodotti del bosco e del pascolo non attinenti le colture agro-silvo-pastorali.

ART. 72

L'autorizzazione alla raccolta è interdetta a gruppi e a comitive organizzate.

ART. 73

E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato unico del terreno ovvero dell'ambiente.

ART. 74

E' fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.

ART. 75

Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di accesso consentito alle zone di raccolta, con l'indicazione "Raccolta regolamentata di Funghi, Fiori e Suffrutrici".

ART. 76

La raccolta delle specie elencate all'art. 60, previa abilitazione e autorizzazione, è consentita esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 19.00 nei soli giorni di MARTEDI', GIOVEDI', SABATO e DOMENICA nel periodo 01 GIUGNO/15 OTTOBRE di ogni anno.

Tempi, giorni e periodi consentiti dal presente regolamento per la raccolta dei funghi e dei suffrutrici del sottobosco, possono essere variati con provvedimento del Presidente della Comunità Montana su parere vincolante della Commissione di cui al successivo articolo.

ART. 77

E' istituita presso la Comunità Montana una Commissione consultiva ad ambito comprensoriale di tutela dell'ambiente composta come segue:

1. Presidente della Comunità Montana o un suo delegato;
2. Il Sindaco di ogni Comune o un suo delegato;
3. Il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vicenza o un suo delegato;
4. Il responsabile dell'ufficio amministrativo della Comunità Montana;
5. Il responsabile dell'ufficio agricoltura della Comunità Montana;
6. Il responsabile della divisione urbanistica, pianificazione, lavori pubblici e trasporti della Comunità Montana;
7. Un rappresentante delle associazioni sindacali agricole di categoria.

Funge da segretario un funzionario della Comunità Montana.

La Commissione esprime pareri in ordine all'applicazione del presente regolamento di Polizia Rurale e degli articoli in cui si fa esplicito riferimento; propone le modifiche che di volta in volta saranno necessarie anche in ordine alla rivalutazione delle quote da corrispondere per le abilitazioni e le autorizzazioni nonchè per l'adeguamento a normative regionali e statali in materia.

Esprime parere vincolante a maggioranza dei 2/3 sulle proposte di modifica dei tempi, giorni e periodi consentiti per la raccolta dei funghi e dei suffrutti del sottobosco.

ART. 78

La Comunità Montana attraverso la propria organizzazione redige e aggiorna l'elenco dei cercatori; predispone gli atti concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni; tabella e conserva le tabellazioni per le zone di protezione naturale e per le aree di ricerca controllata; introita le quote per il rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni; predispone gli atti per la ripartizione degli introiti predetti fra i Comuni sulla base dei criteri di seguito fissati; diffonde la conoscenza del presente regolamento.

ART. 79

Il Presidente della Comunità Montana è delegato all'emissione, al rinnovo, alla revoca, e sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni, nonchè di dare esecutività ai provvedimenti della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

ART. 80

I proventi del rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni nonchè del loro rinnovo saranno suddivise, anno per anno, fra gli 8 Comuni dell'Altopiano detratte le spese di funzionamento per la gestione delle risorse naturali e della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

ART. 81

Presso la Comunità Montana sarà istituito apposito capitolo di bilancio avente per titolo "Proventi della gestione delle risorse naturali dell'Altopiano" ed il corrispondente capitolo di spesa a norma delle vigenti leggi in materia di finanza locale.

ART. 82

La quota residua dei proventi di cui all'art. 80 sarà suddivisa fra i Comuni proporzionalmente all'estensione territoriale comunale di proprietà.

ART. 83

La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco sentito il parere della Commissione consultiva per la tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano o hanno determinato una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

CAPO IX

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 84

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonchè degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonchè di Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle Legge di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773 e prestare giuramento avanti il Pretore.

ART. 85

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 10.5.1976, n. 319, R.D. 25.7.1904 n. 523, D.P.R. 10.9.1982, n. 915. R.D. 30.11.1923, n. 3267 nel testo modificato ed integrato con la legge 9.10.1967, n. 950.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia previsto da altre norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000. (*)

(*) modifica apportata con delibera di C.C. n. 76 del 27/12/2000

La recidiva comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, la revoca della abilitazione per un quinquennio e l'interdizione per detto periodo della raccolta dei prodotti autorizzati dal presente regolamento.

Le violazioni delle norme sono presunte quando:

a. nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;

b. a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all'osservanza della presente Legge oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

ART. 86

Se la violazione è compiuta DA CHI è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.

ART. 87

Delle violazioni al presente Regolamento deve essere dato apposito verbale.

Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore o alle persone indicate nell'art. 85 e, se ciò non fosse possibile o venisse apposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale.

Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa, secondo la normativa di cui alla Legge 24.11.81, n. 689.

Il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme previste dall'art. 14 L. 689/81;

L'originale del verbale sarà trasmessa al Sindaco competente territorialmente e all'Ente o al Comando di appartenenza del verbalizzante.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nell'ordinanza di ingiunzione.

ART. 88

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento di Polizia Rurale saranno introitate alla tesoreria comunale.

CAPO X (*)

SPARGIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECHNICHE

Art. 89

Ai fini del presente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni:

- **insediamento zootecnico**: il complesso delle strutture adibite alla stabulazione, in forma fissa o libera, continuativa o temporanea degli animali da allevamento, nonché le strutture di raccolta e conservazione delle deiezioni zootecniche;
- **deiezioni**: l'insieme delle deiezioni zootecniche classificabili come letame o come liquame ; **liquame**: deiezioni prodotte da allevamenti privi di lettiera;
- **letame**: il complesso delle deiezioni zootecniche, solide e liquide, provenienti da allevamenti con lettiera, nonché la parte solida proveniente da impianti di separazione dei liquami.

Art. 90

Il bestiame allevato in strutture confinate, deve essere mantenuto in locali costruiti, mantenuti e governati in modo da garantire buone condizioni di stabulazione, pulizia, igiene e benessere degli animali.

Le deiezioni andranno asportate giornalmente dalla stalla, evitandone la dispersione e raccolte in concimaie e vasche, per liquami, a tenuta. La movimentazione delle deiezioni per la distribuzione ai fini fertirrigui dovrà essere attuata evitando disagi alla popolazione, inconvenienti ambientali e igienico sanitari.

Art. 91

Le stalle con più di 12 q.li di peso vivo mediamente allevato devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, delle previsioni del R.D. 1 dicembre 1930, modificato dalla Legge 25 giugno 1931, n. 925, nonché degli artt. 233 e segg. del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 e comunque dalla normativa sanitaria e urbanistica vigente, previa acquisizione, per quanto di competenza, del parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione U.L.S.S. .

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie di dimensioni utili in rapporto al carico di bestiame allevato, con platea impermeabile poste a debita distanza da corsi d'acqua linee e impianti acquedottistici.

Sono consentiti cumuli provvisori di letame per un periodo massimo di 6 mesi alle seguenti condizioni:

- distanza minima di mt. 50 da case e comunque da fabbricati di civile abitazione;
- distanza minima di mt. 10 da strade di uso pubblico.

(*) Tutto il Capo X° è stato introdotto con delibera di C.C. n. 41 del 30/07/2002

Art. 92

E' vietato lo spargimento e il deposito del letame nei seguenti ambiti:

- aree di rispetto di 200 metri di raggio dai punti di approvvigionamento di acquedotti pubblici, così come definiti dal D.P.R. 236/88;
- fasce di rispetto di 5 metri dai principali corsi d'acqua ;
- zone calanchive ,doline inghiottitoi, e relative fasce di rispetto per almeno 10 metri;
- terreni gelati, coperti di neve e saturi d'acqua. In tali casi è comunque permesso il deposito temporaneo di cui al precedente art. 91, comma 3.
- a meno di 10 metri dalle abitazioni civili presenti in zona agricola e a meno di 20 metri dalle abitazioni presenti in zona residenziale.

Il trasporto del letame dovrà essere fatto evitando dispersioni dello stesso sulle strade e nelle aree pubbliche.

Art. 93

Le vasche di raccolta dei liquami zootecnici devono avere perfetta tenuta idraulica. La capacità delle vasche, in conformità a quanto disposto dal D.G.R. 3733/92, dovranno essere tali da garantire, in assenza di trattamenti di accelerazione della maturazione dei reflui, un'autonomia di stoccaggio di almeno 6 mesi, per i liquami suini e dei vitelli a carne bianca e pari a 4 mesi per i liquami di altre specie.

Nel dimensionamento delle vasche occorrerà computare anche le acque meteoriche provenienti da aree di stabulazione scoperte e altre aree imbrattate da deiezioni zootecniche.

Art. 94

E' vietato lo spargimento dei liquami nei seguenti ambiti:

- aree non agricole;
- aree di cava;
- con pendenza media superiore al 15%, salvo previa apposita presentazione di un piano di concimazione;
- terreni acquitrinosi (acqua ristagnante per oltre nove mesi all'anno);
- aree di rispetto di 200 metri di raggio dai punti di approvvigionamento di acquedotti pubblici così come definiti dal D.P.R. 236/88;
- fasce di rispetto di 5 metri dai principali corsi d'acqua;
- zone calanchive, doline, inghiottitoi e relative fasce di rispetto di almeno 10 metri;
- terreni gelati, coperti di neve e saturi d'acqua;
- a meno di 50 metri dalle abitazioni civili **e a venti metri dalle Aziende Agricole.**

Art. 95

Lo spargimento in campo delle deiezioni zootecniche, a distanze inferiori a 150 metri dalle abitazioni, è vietato:

- 1) la domenica e gli altri giorni festivi;
- 2) nel periodo compreso dal 10 luglio al 31 agosto.

Tali prescrizioni possono essere derogate con ordinanza del Sindaco per casi eccezionali dovuti a motivi tecnici o metereologici.

Art. 96

I nuovi insediamenti zootecnici, acquisiti la concessione edilizia ed il relativo certificato di agibilità, sono tenuti a dare comunicazione di inizio attività all'autorità comunale. Non si considerano nuovi insediamenti le acquisizioni di allevamenti da terzi, anche a titolo di affitto, già precedentemente comunicate; della specie allevata si deve comunicare la variazione della tipologia di allevamento, dei sistemi di condizionamento degli ambienti di stabulazione, dei sistemi di gestione delle deiezioni zootecniche. In tali casi l'interessato è tenuto a dare comunicazione al Comune e al U.L.S.S. competente per territorio.

Art. 97

Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Capo, se il fatto non costituisce reato e qualora non sussistano più gravi sanzioni previste dalla legislazione statale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della L.R. 23 Aprile 1990, n. 28, "Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla L. R. 16 Aprile 1985, n.33 "norme per la tutela dell'ambiente".

INDICE GENERALE

CAPO I° - SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 1	pag. 2
ART. 2	pag. 2
ART. 3	pag. 2
ART. 4	pag. 2

CAPO II° - TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 5	pag. 3
ART. 5/bis	pag. 3
ART. 6	pag. 3
ART. 7	pag. 3
ART. 8	pag. 4
ART. 9	pag. 4
ART. 10	pag. 4
ART. 11	pag. 4
ART. 12	pag. 4
ART. 13	pag. 4
ART. 14	pag. 5
ART. 15	pag. 5
ART. 16	pag. 5
ART. 17	pag. 5
ART. 18	pag. 5

CAPO III° - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 19	pag. 6
ART. 20	pag. 6
ART. 21	pag. 6
ART. 22	pag. 6
ART. 23	pag. 7
ART. 24	pag. 7
ART. 25	pag. 7
ART. 26	pag. 7
ART. 27	pag. 7

CAPO IV° - TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

ART. 28	pag. 8
ART. 29	pag. 8
ART. 30	pag. 8
ART. 31	pag. 8
ART. 32	pag. 8
ART. 33	pag. 9
ART. 34	pag. 9
ART. 35	pag. 9
ART. 36	pag. 9
ART. 37	pag. 10
ART. 38	pag. 10

CAPO V° - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ART. 39	pag. 11
ART. 40	pag. 11
ART. 41	pag. 11
ART. 42	pag. 11
ART. 43	pag. 12

CAPO VI° - TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONI DI MATERIALI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI

ART. 44	pag. 13
ART. 45	pag. 13

CAPO VII° - TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

ART. 46	pag. 14
ART. 47	pag. 14
ART. 48	pag. 14
ART. 49	pag. 14
ART. 50	pag. 14

CAPO VIII° - TUTELA DELLA NATURA

ART. 51	pag. 15
ART. 51/Bis	pag. 15
ART. 52	pag. 16
ART. 53	pag. 16
ART. 54	pag. 17
ART. 55	pag. 17
ART. 56	pag. 17
ART. 57	pag. 17
ART. 58	pag. 17
ART. 59	pag. 17
ART. 60	pag. 18
ART. 61	pag. 18
ART. 62	pag. 18
ART. 63	pag. 18
ART. 64	pag. 18
ART. 65	pag. 19
ART. 66	pag. 19
ART. 67	pag. 19
ART. 68	pag. 20
ART. 69	pag. 20
ART. 70	pag. 20
ART. 71	pag. 20
ART. 72	pag. 21
ART. 73	pag. 21
ART. 74	pag. 21
ART. 75	pag. 21
ART. 76	pag. 21

ART. 77	pag. 21
ART. 78	pag. 22
ART. 79	pag. 22
ART. 80	pag. 22
ART. 81	pag. 22
ART. 82	pag. 23
ART. 83	pag. 23

CAPO IX° - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 84	pag. 24
ART. 85	pag. 24
ART. 86	pag. 25
ART. 87	pag. 25
ART. 88	pag. 25

CAPO X – SPARGIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECHICHE

ART. 89	pag. 26
ART. 90	pag. 26
ART. 91	pag. 26
ART. 92	pag. 27
ART. 93	pag. 27
ART. 94	pag. 27
ART. 95	pag. 27
ART. 96	pag. 28
ART. 97	pag. 28

* * * * *

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DEL.RA DI C.C. N. 107 DEL 10.12.1996 (CO.RE.CO. N.10617 DEL 30.12.1996)
ESECUTIVA IN DATA 20.01.1997

Pubblicata in data 27.12.1996 all' 11.01.1997

Ripubblicata in data 23.0
5.97 al 07.06.1997